



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



ALLEGATO DI LETTERA "A" alla Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI  
TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARI**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

**E**

L'**Azienda USL Toscana Centro** (settore di attività: 86.10.20 – *Ospedali e case di cura specialistici*) con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17.12.1976, nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 169 dell'11.10.2023, nel prosieguo indicati anche singolarmente come la "Parte" e unitariamente come le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione e orientamento;
- in materia di tirocini curriculari di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale di riferimento, laddove prevista, relativamente ai tirocini attivati in altre regioni;
- il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- è comune interesse delle parti stipulare una convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante avente ad oggetto l'attivazione dei tirocini di formazione e orientamento curriculari con lo scopo di valorizzare la più forte integrazione fra ricerca e didattica;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti; ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori";
- le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità";
- la presente convenzione non si applica ai corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria.
- La presente convenzione si applica anche agli studenti iscritti ai percorsi di **Master** che, ai fini del completamento del percorso, necessitano di svolgere un'esperienza coerente e formativa all'interno delle strutture dell'Azienda USL Toscana Centro (soggetto ospitante) (esperienza sul campo, raccolta dati, esercitazioni, etc.).

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa Azienda USL Toscana Centro (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze. L'attività di tirocinio formativo curricolare è subordinata ad una programmazione dell'offerta di posizioni, sia per i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di I° e II° livello.
2. Gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi preliminarmente individuati di concerto tra Università e Azienda.
3. Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.
4. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo (POF) di cui all'articolo 5.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un "*progetto formativo e di orientamento*" in cui sarà specificato:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi dei rispettivi tutor;
  - c. gli obiettivi, le attività formative e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - d. le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento anche in relazione ai CFU relativi.
7. Ai fini della definizione dell'offerta di tirocinio, l'Università invierà all'Azienda la manifestazione di interesse da parte del corso, che conterrà il numero auspicabile di tirocini richiesti, l'ambito di interesse e, ove possibile, il riferimento a contatti già avviati con una struttura aziendale.
8. Sulla base di tale richiesta, la programmazione viene condivisa tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Università tramite la compilazione del modello riportato in **allegato A**.
9. Ai fini della migliore gestione delle procedure propedeutiche all'avvio dei tirocini, i POF dovranno ordinariamente essere presentati secondo la seguente articolazione temporale:

- entro il mese di dicembre per i tirocini che devono iniziare a partire dal mese di aprile;
- entro il mese di marzo per i tirocini che devono iniziare a partire dal mese di luglio;
- entro il mese di giugno per i tirocini che devono iniziare a partire dal mese di ottobre;
- entro il mese di settembre per i tirocini che devono iniziare a partire dal mese di gennaio.

Nel rispetto di tale tempistica, in base alle sedi di tirocinio ed alle attività formative da espletare, l'Azienda programmerà la formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e l'eventuale sorveglianza sanitaria

#### **Art. 2 - Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni, a partire dalla data dell'ultima firma digitale, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi, ovvero in conseguenza di documentate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per l'Università [tirocini@pec.unifi.it](mailto:tirocini@pec.unifi.it)
- per l'Azienda [formazione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it)

#### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a. Invia le singole proposte di progetti formativi (POF) secondo le scadenze concordate tra corso interessato e referente aziendale, in applicazione del precedente art. 1;
- b. comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio;
- c. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- d. provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti i propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:

- a. rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;

- b. garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore e in particolare che:
    - gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini e i relativi impianti a esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
    - le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente formato e addestrato al riguardo;
    - ha provveduto a organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
  - c. in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - d. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
  - e. segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
- a. il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
  - b. il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  - c. il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
  - d. il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
  - e. può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante e in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 - Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**

1. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
2. Il soggetto ospitante è garante:
  - a. della "Informazione ai lavoratori" così come definita ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08;
  - b. della "Formazione specifica" così come definita dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo in conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti;

c. dell' "Addestramento specifico" se dovuto, così come definito al comma 4 dell' art. 37 D.Lgs. 81/08.

3. Sul soggetto ospitante ricade l'obbligo di fornire al tirocinante gli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuali) che risultassero necessari per le attività previste dal tirocinio e il relativo addestramento, qualora previsto dalla normativa vigente.

4. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all' art. 41 del D. Lgs.81/08 "Sorveglianza sanitaria". I tirocinanti che in base ai risultati della valutazione dei rischi delle attività previste nel progetto di tirocinio, effettuata dal soggetto ospitante, dovessero risultare esposti a uno o più rischi rilevanti per la salute, saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell' Azienda.

#### **Art. 6 - Tutore**

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto a eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l' inserimento del/ dei tirocinante/ i presso l' ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento. Il tutore procederà alla firma del POF dopo aver verificato la corretta compilazione del POF, nonché dell' avvenuto espletamento dell' obbligo ex Dlgs 81/2008, di cui al precedente articolo 5 comma 1.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell' inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l' attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito. Il tutore procederà alla firma del POF dopo aver verificato la corretta compilazione del POF, nonché dopo aver verificato l' avvenuto espletamento di tutti gli obblighi ex Dlgs 81/2008, di cui al precedente articolo 5 commi 2-4.

#### **Art. 7 - Obblighi e diritti del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il tirocinante ha diritto di accesso ai servizi mensa e parcheggio, laddove sia prevista nei luoghi di lavoro presso cui si svolge il periodo di tirocinio formativo, previa corresponsione dell' intero costo del pasto e del parcheggio a carico dello studente.

3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

5. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l' ambiente di lavoro;
- b. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- d. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.
  - e. partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
  - f. comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor del soggetto ospitante di riferimento e al tutor universitario delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del soggetto promotore.
6. Inoltre, lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:
- a. indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
  - b. indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo;
  - c. compilare correttamente il registro presenze;
  - d. rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
  - e. in caso di infortunio il soggetto ospitante e il tirocinante si impegnano a comunicare tempestivamente l'evento a segnalazione.infortuni@unifi.it;
  - f. osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - g. al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo e il diario al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
  - h. osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usl Toscana Centro, consegnato al tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio.

#### **Art. 8 - Relazione finale**

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

1. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Per l'Azienda USL Toscana Centro, il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro/35415-responsabile-della-protezione-dei-dati-personali>. Per l'Università di Firenze, il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>.

#### **Art. 10 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

1. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi; in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:

- al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera DG. 94 del 31/01/2024

- al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (quest'ultimo di cui alla Delibera DG n.91 del 30/01/2024)

applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Le Parti sono tenute a far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

3. Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti, sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing):

- AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica

- Università degli Studi di Firenze: Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

#### **Art. 11 - Imposta di bollo**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la presente Convenzione viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università che lo assolve in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana, rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

2. La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

#### **Art. 12 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: [formazione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Università degli Studi di Firenze: [tirocini@pec.unifi.it](mailto:tirocini@pec.unifi.it)

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di  
Firenze  
LA RETTRICE  
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Azienda USL Toscana  
Centro  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Valerio Mari

Firenze, data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



ALLEGATO A alla convenzione

Azienda UsI Toscana Centro

Dipartimento .....

Disponibilità accoglimento tirocini formativi curriculari -

- Corso di laurea triennale
- Corso di laurea magistrale
- Master I o II livello

Breve descrizione contenuti dell'offerta

(Se del caso) Prerequisiti richiesti al tirocinante

REFERENTE DA CONTATTARE PER L' ATTIVAZIONE DI TUTTI I TIROCINI

.....

SCHEDE DI OFFERTE DI TIROCINIO periodo.....

(Se del caso) Zona Distretto/Presidio .....

- Firenze
- Empoli
- Prato
- Pistoia

n. posti di tirocinio	Settore di intervento	Sede prevalente di svolgimento del tirocinio	Obiettivi, contenuti e descrizione delle attività di tirocinio	Tutor